

# L'INFORMATORE AGRARIO

[www.informatoreagrario.it](http://www.informatoreagrario.it)



Edizioni L'Informatore Agrario

Tutti i diritti riservati, a norma della Legge sul Diritto d'Autore e le sue successive modificazioni. Ogni utilizzo di quest'opera per usi diversi da quello personale e privato è tassativamente vietato. Edizioni L'Informatore Agrario S.p.A. non potrà comunque essere ritenuta responsabile per eventuali malfunzionamenti e/o danni di qualsiasi natura connessi all'uso dell'opera.

• A PARTIRE DAL PROSSIMO 1° GENNAIO

## Novità in arrivo per i crediti Iva

La compensazione del credito Iva annuale o infrannuale superiore a 10.000 euro annui deve essere preceduta da una dichiarazione o istanza. Il credito diviene compensabile solo a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione

di **Daniele Hoffer**

**N**ei giorni scorsi, nel sito dell'Agenzia delle entrate ([www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)) è stata pubblicata la prima bozza del modello di dichiarazione Iva 2010 e relative note.

Il modello recepisce le rilevanti novità in vigore dal prossimo anno in materia di Iva, in particolare riguardanti l'utilizzo del credito in compensazione, e la possibilità di presentare la dichiarazione in via autonoma. Questo interessa gli agricoltori che applicano il regime normale Iva, i quali, sulla base della differenza tra Iva vendite e Iva acquisti, possono maturare un credito d'imposta.

Nel 2010 entreranno in vigore le novità previste dal decreto n. 78/2009 convertito nella legge n. 102/2009 (manovra estiva).

In tema di compensazione del credito Iva, annuale o infrannuale, di importo superiore a 10.000 euro annui, è necessario che venga prima presentata la relativa dichiarazione o istanza; il credito diviene quindi compensabile solo a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o istanza da cui lo stesso emerge, ovvero della dichiarazione Iva in caso di credito annuale, o del modello Iva TR in caso di credito infrannuale.

Con le nuove regole la compensazione è possibile a partire dal 16 maggio, per quanto riguarda il primo trimestre, dal 16 agosto per il secondo trimestre, dal 16 novembre per il terzo trimestre.

Relativamente alle compensazioni di crediti Iva con importo non superiore a 10.000 euro, alle richieste di rimborso Iva, come anche per i crediti delle altre imposte, resteranno in vigore le regole fin qui applicate.

Per il credito Iva annuale, di importo superiore a 10.000 euro, per darne la possibilità di utilizzo, è stata anticipata la possibilità di

presentare la dichiarazione Iva, in via autonoma (ovvero non includendola nel modello Unico), entro la fine del mese di febbraio (a partire dal 1° febbraio), con conseguente possibilità di compensazione a partire dal 16 marzo; coloro che presentano la dichiarazione

**PASSA DAL 99 AL 79%**

### L'acconto Irpef si riduce

Nell'ultima versione del decreto legge varato il 12 novembre scorso dal Consiglio dei ministri, è stata prevista la riduzione dal 99 al 79% dell'acconto Irpef da versare entro il 30 novembre prossimo. Si tratta comunque di un beneficio momentaneo, poiché in sede di saldo a giugno e luglio occorrerà versare la differenza sulla base dell'imponibile maturato.

Sono interessate al provvedimento le piccole e medie imprese, le ditte individuali, le società di persone e i liberi professionisti che versano l'imposta sulle persone fisiche (artigiani, commercianti, professionisti) a cui si aggiungono i lavoratori dipendenti percettori di altri redditi (anche di seconde abitazioni o da locazione), che presentano la dichiarazione (modello 730, oppure Unico) e quanti dichiarano redditi assimilati a quelli del lavoro dipendente.

I lavoratori dipendenti che subiscono la trattenuta alla fonte in busta paga, e non dichiarano altri redditi, non sono coinvolti nell'operazione, al pari delle società di capitale soggette a Ires. D.H.

ne Iva autonoma entro febbraio sono dispensati dalla presentazione della comunicazione annuale dati Iva.

L'importo di volume d'affari annuo entro il quale le persone fisiche sono esonerate dalla presentazione della comunicazione dati Iva è stato portato dagli ex 50 milioni di lire agli attuali 25.000 euro.

L'Agenzia delle entrate, con comunicato del 2 luglio scorso, ha specificato che le nuove norme entreranno in ogni caso in vigore dall'1-1-2010, chiarendo quindi che non si applicano al credito Iva maturato nel terzo trimestre.

La compensazione dei crediti Iva superiori a 10.000 euro deve inoltre avvenire esclusivamente mediante l'utilizzo dei canali telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle entrate, escludendo i servizi messi a disposizione dal sistema bancario (ad esempio l'*home banking*).

Nel caso in cui la compensazione riguardi un credito Iva di importo superiore a 15.000 euro, sulla dichiarazione o istanza deve essere apposto il visto di conformità da parte dei soggetti abilitati; nel caso di società o enti soggetti Ires, sottoposti al controllo contabile, può essere apposta la firma dei soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione. L'infedele attestazione comporta a carico del professionista o di chi appone il visto la sanzione da 258 a 2.582 euro; le sanzioni per l'utilizzo di crediti inesistenti sono state elevate dal minimo del 100% al massimo del 200% dell'importo del credito stesso, ed è preclusa la possibilità di avvalersi della definizione agevolata. Unica nota positiva per i contribuenti, riguarda la previsione di elevare da 516.456,90 a 700.000 euro il limite massimo annuale degli importi compensabili.

### Le novità del modello Iva

Nella prima bozza del nuovo modello Iva, reperibile nel sito Internet dell'Agenzia delle entrate, oltre a recepire le modifiche necessarie ad adeguarsi alle novità fin qui illustrate, si evidenzia in particolare che scompare il quadro VG relativo all'Iva ammessa in detrazione, riservato ai contribuenti in regime speciale, che applicano la detrazione in misura forfettaria (ad esempio, l'agriturismo), in sostituzione del quale si dovrà ora compilare il quadro VF nella nuova versione, che comprende anche l'imposta ammessa in detrazione.

Per i soggetti che operano in regime speciale agricolo è prevista la compilazione di un specifico riquadro. Viene inoltre sdoppiato il quadro VX5 dove si indicava l'importo del credito da utilizzare in compensazione, oppure che si portava in detrazione l'anno successivo; ora bisognerà separare in dichiarazione l'importo del credito da detrarre dall'Iva futura e quello invece da compensare. •